

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 5 dicembre 2024

AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N. 16/2024

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2024

Entro il prossimo **27 dicembre 2024** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2024. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo di seguito. L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013 ➔ per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente

6035 ➔ per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

E dovrà essere indicato, come periodo di riferimento, l'anno 2024.

Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto		
I metodi per determinare l'acconto Iva ➔	Storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
	Analitico	liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
	Previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover maturare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

Metodo storico	Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente: • al mese di dicembre 2023 per i contribuenti mensili; • al saldo dell'anno 2023 per i contribuenti trimestrali; • al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2023), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2023.
-----------------------	--

	Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2024, rispetto a quella adottata nel 2023, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue: • contribuente mensile nel 2023 che è passato trimestrale nel 2024: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2023, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2023; • contribuente trimestrale nel 2023 che è passato mensile nel 2024: l'acconto dell'88% è pari a 1/3 dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2023.
Metodo analitico	Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una apposita liquidazione straordinaria, effettuata considerando: • le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2024, <u>anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita</u>; • le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2023. Per le operazioni attive (vendite), si deve tener conto non solo dell'imposta riguardante le operazioni fatturate e registrate nel periodo considerato, ma anche di quelle per cui si sono verificati i presupposti che determinano il momento impositivo (consegna, spedizione, pagamento dei corrispettivi, emissione di fattura ecc....). Si tratta di una liquidazione periodica "aggiuntiva" da annotare sui registri IVA, il cui saldo (se a debito) darà la misura dell'acconto dovuto. In questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell'imposta risultante a debito in base all'apposita liquidazione. La necessità di tenere conto (unitamente alle registrazioni già operate) anche degli acquisti/vendite "effettuate" ma non ancora fatturate e/o registrate, obbliga in via alternativa: - alla tempestiva fatturazione/annotazione nelle procedure meccanografiche delle operazioni mancanti - alla stima extracontabile delle operazioni (quasi sempre non note al consulente, cui vanno comunicate). L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "<i>previsionale</i>", descritto di seguito, risiede esclusivamente nel fatto che, sebbene molto oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.
Metodo previsionale	Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulti, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto, sanzioni comunque ravvedibili entro il termine di presentazione del Mod. IVA 2025 (anno di imposta 2024).

L'acconto in situazioni straordinarie o particolari

Contabilità separate: in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.

Liquidazione dell'Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società.

Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella (la seguente casistica devi intendersi esemplificativa e non esaustiva).

Casi di esclusione dal versamento dell'acconto Iva

- soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;
- soggetti che non dispongono di uno dei due dati, “storico” o “previsionale” su cui si basa il calcolo quali, ad esempio:
 - soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2024;
 - soggetti cessati entro il 30 novembre 2024 (mensili) o 30 settembre 2024 (trimestrali);
 - soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
 - soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2024 risulta un'eccedenza a credito;
- soggetti che adottano il regime forfettario di cui all'art.1 commi da 54 a 89 L. n.190/2014;
- soggetti che adottano il regime dei “*minimi*” di cui all'articolo 27, comma 1 e 2 D.L. 98/2011;
- soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);
- i produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- Associazioni (o società sportive dilettantistiche) che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991;
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- i contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva

Distinti saluti

D'Azeglio Servizi Srl